

**Al Direttore**

Ing. Marco D'Onofrio

e p.c.

**Alla Responsabile dell'Ufficio Acquisti  
e contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Alla Responsabile dell'Ufficio Risorse  
Umane**

Dott.ssa Francesca Marra

**All'Ufficio Servizi Comuni e Servizi  
Tecnici**

**All'Ufficio Ragioneria, contabilità e  
bilancio**

loro Uffici

**OGGETTO: Richiesta di Acquisto – Acquisizione del Servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Bologna e Ancona a seguito della dichiarazione di inefficacia della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 – Lotto 4.**

**Allegati:**

1. Nota del RUP protocollo ANSF n. 0006353 del 15/04/2020, integrativa della nota protocollo ANSF n. 0005781 del 1°/4/2020;
2. Scheda tecnica.

Con la Nota del RUP, *sub* Allegato 1, è stata evidenziata la necessità di acquisire con estrema urgenza, per le motivazioni ivi riportate, il servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona ed in particolare:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS), che comprende:
  - la nomina del Medico Competente;
  - la redazione (o revisione) del PSS;
  - l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS,
- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08,

tutto come meglio descritto nella Scheda Tecnica *sub* Allegato 2.

Come evidenziato nella nota del RUP protocollo ANSF n. 0005781 del 1°/4/2020, tale necessità scaturisce dalla sentenza n. 1074/2020, pubblicata in data 12 febbraio 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inefficacia a far data dalla relativa stipula, della "Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA" ed. 4 (SIC 4) – relativa al **lotto 4** e stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI Igeam S.r.l., Igeamed S.r.l. e Igeam Academy S.r.l., in attuazione della quale ANSF aveva stipulato un contratto di fornitura mediante adesione con Ordinativo di Fornitura, tuttavia travolto dalla predetta dichiarazione di inefficacia.

Considerato che:

i) ANSF, a seguito della dichiarazione di inefficacia della predetta Convenzione, ha prontamente inviato a Consip S.p.A. la nota protocollo n. 0006056 del 7/4/2020, per richiedere informazioni circa i provvedimenti che Consip S.p.A. stessa intenda adottare in conseguenza delle pronunce di inefficacia;

ii) si è in attesa della risposta di Consip S.p.A. alla suddetta nota;

iii) nelle more di ricevere tale risposta costituisce obbligo di legge garantire la continuità dei servizi di sorveglianza sanitaria,

risulta di estrema urgenza per l'Agenzia acquisire il servizio di Sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Bologna e Ancona.

Considerato dunque la non utilizzabilità della Convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la "Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4", è possibile procedere, anche in virtù dell'importo complessivo dell'acquisizione, attraverso un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell'attuale fornitore per non compromettere la continuità del Servizio.

Anche tenuto conto dell'urgenza dell'acquisizione del servizio e nelle more della riattivazione degli strumenti convenzionali di Consip S.p.A., ovvero di una procedura ad hoc con confronto competitivo da lanciare sul MePA di Consip S.p.A., si ritiene si possa individuare il fornitore IGEAMED s.r.l – quale fornitore di tali servizi ad ANSF, facente parte del RTI destinatario dell'ordinativo di fornitura invalidato dalla pronuncia di inefficacia - per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria relativo alle sedi di ANSF di Bologna e Ancona.

Per la predetta acquisizione l'importo di spesa complessivo stimato è pari a euro **1.056,35€**, oltre IVA, per una durata pari a 5 (cinque) mesi a partire dal 1° maggio 2020 e sino al 30 settembre 2020.

La tabella di seguito riporta la stima complessiva per i servizi in oggetto:

Sede	Servizio	Importo totale
<b>Bologna</b>	Gestione PSS	140,29 €
	Visite ed esami di laboratorio	258,59 €
Totale Bologna		398,88 €
<b>Ancona</b>	Gestione PSS	140,29 €
	Visite ed esami di laboratorio	517,18 €
Totale Ancona		657,47 €
<b>Totale</b>		<b>1.056,35 €</b>

Inoltre per la durata dell'affidamento, stimata in 5 (cinque) mesi, è fatta salva la possibilità per l'Agenzia di recedere qualora venga nuovamente attivata la Convenzione Consip Lotto 4, e la stessa sia effettivamente utilizzabile prima di tale termine, tenuto conto dei tempi necessari di adesione e di migrazione a nuovo fornitore.

Per la copertura finanziaria dell'acquisizione è stata confermata per le vie brevi dall'Ufficio Ragioneria, contabilità e bilancio dell'ANSF nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";

Per tutto quanto sopra,

i) visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e ss., come modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
- il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130; nonché il D.Lgs 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)";
- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;
- il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

ii) considerato che con la sentenza n. 1074/2020 pubblicata in data 12 febbraio 2020, il Consiglio di Stato, ha dichiarato l'inefficacia a far data dalla relativa stipula, della "Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA" ed. 4 (SIC 4) – relativa al **lotto 4** e stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI con Igeam S.r.l., Igeamed S.r.l. e Igeam Academy S.r.l.; e pertanto, ad oggi, vi è la necessità da parte di ANSF di acquisire con estrema urgenza il servizio di Sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona;

iii) considerato che allo stato non è possibile aderire alle Convenzioni Consip "Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4", lotti di interesse, in quanto al momento non utilizzabili in quanto ne è stata dichiarata l'illegittimità relativamente ai lotti 1 e 4, e che quindi l'unica modalità per procedere all'acquisizione di cui in oggetto - data l'impellente urgenza e l'importo della spesa - è mediante l'affidamento diretto a favore dell'attuale fornitore di tali servizi per l'Agenzia – facente parte del RTI aggiudicatario della Convenzione - IGEAMED s.r.l.;

iv) vista l'entità del fabbisogno della fornitura dei servizi dettagliati nella Scheda tecnica qui allegata, pari ad una stima massima complessiva di **€ 1.056,35 =**, oltre IVA;

v) considerato che la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto, è stata confermata per le vie brevi dall'Ufficio Ragioneria, contabilità e bilancio dell'ANSF

nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";

si ritiene di dover procedere:

**all'acquisizione** del servizio di Sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona, come meglio descritti nella Scheda tecnica allegata, e ciò al fine di soddisfare l'immediato ed improcrastinabile fabbisogno dell'Agenzia.

Pertanto, si potrà procedere a detta acquisizione attraverso un affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in favore di IGEAMED srl - attuale fornitore facente parte del RTI aggiudicatario del servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona – comprensiva dell'individuazione/ conferma del soggetto qualificato per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente, nelle more della riattivazione della Convenzione Consip S.p.A. denominata "Gestione Integrata della sicurezza – Ed 4", per un periodo di 5 (cinque) mesi, decorrenti dal 1°/05/2020, salvo recesso anticipato da tale nuovo affidamento in caso di attivazione e piena operatività della suddetta Convenzione Consip S.p.A., se più conveniente, per un importo massimo stimato di Euro **1.056,35 €=**, oltre IVA.

Il rapporto sarà regolato dalle medesime condizioni tecniche e prestazionali previste dalla Convenzione e dal singolo contratto attuativo in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di inefficacia della prima.

Per l'approvvigionamento, si propone di confermare l'Ing. Giulio Margarita quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria, nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017.

Si propone inoltre di confermare la signora Fabiana Baldacci nel ruolo di supervisore, come disciplinato nel capitolato tecnico della convenzione Consip, fermo restando che i compiti di rappresentanza formale dell'Agenzia previsti per tale ruolo rimarrebbero in capo al RUP o al legale rappresentante, in conformità alla legislazione vigente.

Si chiede, pertanto, di adottare il provvedimento necessario ad avviare la procedura di definizione dell'approvvigionamento, affinché il Responsabile del Procedimento possa espletare la procedura secondo quanto verrà indicato nella Determina a Contrarre, nonché comunque a procedere ad ogni adempimento di legge.

La Responsabile

*Dott.ssa Rosella Lanuti*



LANUTI ROSELLA  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
16.04.2020 17:09:38 UTC

**Al Direttore**

Ingegnere Marco D'Onofrio

e p.c. **Al Responsabile del Settore  
Amministrazione, Affari legali e  
finanza**

Dottorssa Rosella Lanuti

**Al Dirigente Responsabile  
dell'Ufficio Acquisti e Contratti**

Dottorssa Carla Maria Caporilli

**All'Ufficio Ragioneria,  
Contabilità e Bilancio**

**All'Ufficio Servizi comuni e  
servizi tecnici**

**Oggetto: Integrazione nota del RUP protocollo n. 0005781 del 1°/4/2020, avente ad oggetto "Problematiche contrattuali a seguito della riattivazione del Lotto 5 e della dichiarazione di inefficacia per i Lotti 1 e 4 della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 e della pubblicazione sul MePA della nuova categoria merceologica Servizi sanitari – servizi di sorveglianza sanitaria".**

**Allegati:** 1. Scheda tecnica sorveglianza sanitaria per le sedi di Torino e Genova;  
2. Scheda tecnica sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona.

Ad integrazione di quanto già comunicato tramite la nota in oggetto, considerato che:

- le Convenzioni Consip S.p.A. Gestione integrata della sicurezza Ed. 4, Lotti 1 e 4, sono da considerarsi improduttive di effetti giuridici a partire dalla dichiarazione di inefficacia, come espressamente previsto da ciascuna sentenza;
- gli Ordinativi di Fornitura stipulati in attuazione delle succitate Convenzioni sono stati invalidati dalla dichiarata inefficacia delle Convenzioni stesse;
- si è in attesa della risposta di Consip alla nota ANSF protocollo n. 0006056 del 7/4/2020 di richiesta di informazioni circa i provvedimenti che Consip stessa intende adottare in conseguenza delle pronunce di inefficacia;
- come già comunicato con la nota in oggetto, è in corso di predisposizione una scheda tecnica che tenga conto del fabbisogno sia delle sedi di Torino, Genova, Bologna, Ancona, ricadenti nelle Convenzioni Consip Gestione Integrata della Sicurezza – Ed. 4, Lotti 1 e 4, sia delle sedi di Milano, Roma e Napoli, i cui contratti scadranno il 30 settembre p.v., per poter procedere ad un affidamento unico tramite RdO sul MePA nell'ambito della categoria "Servizi sanitari - Servizi di sorveglianza sanitaria", ma l'attivazione di detti servizi richiederà alcuni mesi, considerata anche l'emergenza sanitaria in atto;
- costituisce obbligo di legge garantire la continuità dei servizi di sorveglianza sanitaria,

si propone di affidare i servizi di sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Torino, Genova, Bologna e Ancona fino al 30 settembre p.v. alle società che, all'interno degli RTI già destinatari degli ordinativi di fornitura invalidati dalle pronunce di inefficacia, forniscono tali servizi. A tal fine si inviano in allegato le relative schede tecniche.

Si resta a disposizione per ogni adempimento.

Il Responsabile del procedimento  
*Ingegnere Giulio Margarita*



MARGARITA GIULIO  
AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
15.04.2020 11:20:32 UTC

**Scheda Tecnica**  
**SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SEDI ANSF DI BOLOGNA  
E ANCONA**  
**FINO AL 30 SETTEMBRE 2020**

## **1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

I servizi di sorveglianza sanitaria oggetto del presente affidamento, in riferimento a quanto descritto nel Capitolato Tecnico della Convenzione Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4, riguardano:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, che comprende:
  - o la nomina del Medico Competente;
  - o la redazione (o revisione) del PSS;
  - o l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS
- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

## **2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

I servizi in oggetto riguardano:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, che comprende:
  - o la nomina del Medico Competente;
  - o la redazione (o revisione) del PSS;
  - o l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS
- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

Per maggiore dettaglio si fa riferimento, in ogni caso, a quanto indicato nel Capitolato Tecnico relativo alla Convenzione Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4.

### **2.1 Nomina del Medico Competente**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria, si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell’ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell’Agenzia nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.

Il Fornitore dovrà pertanto, qualora non risulti possibile confermare gli attuali medici competenti incaricati, provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tali ruoli, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all’Amministrazione Contraente nella persona del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza, per la designazione di Medico Competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro o i soggetti delegati, a seguito dell’analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevino le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand’anche l’Amministrazione intenda giovarsene, con l’assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano

esclusivamente al Datore di lavoro o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.

Il Medico Competente nominato per ogni sede sarà coordinato, come previsto condizioni ex art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tramite la funzione di coordinamento esercitata dal Medico competente per le sedi ANSF di Firenze.

## **2.2 Redazione o revisione del PSS**

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. L'Agenzia fornirà ai Medici Competenti, per ciascuna sede di lavoro:
  - o la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
  - o il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
  - o le schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
  - o l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
  - o le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato - Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche previste;
- indicazione dei criteri per l'effettuazione di eventuali visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;

- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

### 2.3 Aggiornamento del PSS

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Medico Competente nominato:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed

individuale). In particolare il Medico Competente:

- o all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
  - d) inidoneità permanente;
- o consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- o fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- o comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la



sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Deve inoltre collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita, nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno dieci giorni lavorativi prima, la data dei sopralluoghi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolgimento delle attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
- svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc.).

Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.

#### **2.4 Visite mediche, visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio**

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica,;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva, laddove il Datore di Lavoro lo richieda espressamente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici. Il dettaglio delle visite mediche, visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio è indicato nel seguito.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (noi dobbiamo fare anche questi accertamenti).

Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni che potranno essere erogate nell'ambito degli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/09/2008, definite "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive):

- Visita medica preventiva
- Visita medica periodica - frequenza annuale
- Visita medica per ragionevole dubbio
- Visita medica dopo un incidente
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo a frequenza mensile per almeno sei mesi);
- Visita medica al rientro al lavoro dopo positività.

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, l'Amministrazione metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei; viceversa sarà obbligo del Fornitore garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate.

### 3. DETTAGLIO DELLE SEDI ANSF

Città	Indirizzo	Mq	Lavoratori ufficio	Lavoratori no ufficio
-------	-----------	----	--------------------	-----------------------

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509  
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it  
codice fiscale 94165250484

Bologna	Piazza Medaglie d'Oro, 2 - Edificio 1B	15	-	1
Ancona	Via Marconi 44/44A	22	-	2

#### 4. DURATA

La durata delle prestazioni è pari a 5 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2020 al 30/09/2020 di sottoscrizione del contratto.

#### 5. IMPORTO STIMATO

La tabella di seguito riporta la stima complessiva per i servizi in oggetto:

Sede	Servizio	Importo totale
<b>Bologna</b>	Gestione PSS	140,29 €
	Visite ed esami di laboratorio	258,59 €
Totale Bologna		398,88 €
<b>Ancona</b>	Gestione PSS	140,29 €
	Visite ed esami di laboratorio	517,18 €
Totale Ancona		657,47 €
<b>Totale</b>		<b>1.056,35 €</b>

#### 6. DETTAGLIO SERVIZI RICHIESTI

##### Sede Bologna:

Numero Lavoratori attività ispettiva: 1

Servizi	Codice	Descrizione	Importo unitario	Unità di misura	n. mesi	Qtà	Importo totale	
<b>Gestione PSS</b>	PSSN UF	Forfait (fino a 20 lavoratori GO2) importo 12 mesi	336,70 €	12	5	1	140,29 €	
Totale							140,29 €	
<b>Visite mediche ed esami specialistici</b>	VM01	Visita medica idoneità	42,40 €	lavoratore* accertam		1	42,40 €	
	ES01	Visita ergofoftalmologica (ergovision)	16,73 €	lavoratore* accertam		1	16,73 €	
	ES04	Spirometria	18,16 €	lavoratore* accertam		1	18,16 €	
	ES05	audiometria	19,12 €	lavoratore* accertam		1	19,12 €	
	ES12	prove otovestibolari	52,58 €	lavoratore* accertam		1	52,58 €	
	EL01	Glicemia	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL02	Creatinemia	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL04	Emocromo completo	4,49 €	lavoratore* accertam		1	4,49 €	
	EL06	Enzimi epatici SGPT	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL07	Enzimi epatici SGOT	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL08	Gamma GT	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL10	trigliceridemia	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL11	Colesterolemia totale	1,35 €	lavoratore* accertam		1	1,35 €	
	EL12	Colesterolemia HDL	2,25 €	lavoratore* accertam		1	2,25 €	
	EL28	Urine	1,80 €	lavoratore* accertam		1	1,80 €	
	EL52	Test tossicologico primo livello campione A	58,37 €	lavoratore* accertam		1	58,37 €	
	EL 60	Test alcolimetrico	2,25 €	lavoratore* accertam		1	2,25 €	
		EL62	Kit per raccolta campione ematico	4,04 €	lavoratore* accertam		1	4,04 €
		EL62	Kit per raccolta campione ematico per	4,04 €	lavoratore* accertam		1	4,04 €

**Sede Ancona:**

Numero Lavoratori attività ispettiva: 2

Servizi	Codice	Descrizione	Importo unitario	Unità di misura	n. mesi	Qtà	Importo totale
<b>Gestione PSS</b>	PSSN UF	Forfait (fino a 20 lavoratori GO2) importo 12 mesi	33 6,70 €	12	5	2	140,29 €
							140,29 €
<b>Visite mediche ed esami specialistici</b>	VM01	Visita medica idoneità	42,40€	lavoratore *accertam		2	84,80 €
	ES01	Visita ergoftalmologica (ergovision)	16,73 €	lavoratore *accertam		2	33,46 €
	ES04	Spirometria	18,16 €	lavoratore *accertam		2	36,32 €
	ES05	audiometria	19,12 €	lavoratore *accertam		2	38,24 €
	ES12	prove otovestibolari	52,58 €	lavoratore *accertam		2	105,16 €
	EL01	Glicemia	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL02	Creatinemia	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL04	Emocromo completo	4,49 €	lavoratore *accertam		2	8,98 €
	EL06	Enzimi epatici SGPT	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL07	Enzimi epatici SGOT	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL08	Gamma GT	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL10	trigliceridemia	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL11	Colesterolemia totale	1,35 €	lavoratore *accertam		2	2,70 €
	EL12	Colesterolemia HDL	2,25 €	lavoratore *accertam		2	4,50 €
	EL28	Urine	1,80 €	lavoratore *accertam		2	3,60 €
	EL52	Test tossicologico primo livello campione A	58,37 €	lavoratore *accertam		2	116,74 €
	EL 60	Test alcolimetrico	2,25 €	lavoratore *accertam		2	4,50 €
		EL62	Kit per raccolta campione ematico	4,04 €	lavoratore *accertam		2
	EL62	Kit per raccolta campione ematico per emo	4,04 €	lavoratore *accertam		2	8,08 €
	EL58	CDT- Trasnferrina desialata	20,21 €	lavoratore *accertam		2	40,42 €
<b>Totale Visite ed esami</b>							<b>517,18 €</b>

Servizi	Codice	Descrizione	Importo unitario	Unità di misura	n. mesi	Qtà	Importo totale
						Totale	657,47 €

## 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

### 7.1 Verbale di consegna

A seguito della stipula contrattuale, sulla base delle attività che costituiscono l'oggetto dell'affidamento, è richiesto al fornitore la predisposizione del verbale di consegna (secondo quanto indicato al par. 5.6 del Capitolato tecnico Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4)

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore inizia formalmente l'esecuzione dei servizi richiesti per l'effettiva durata dei contratti.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Agenzia e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di attivazione dei servizi.

Il Verbale di Consegna costituisce di fatto uno strumento operativo, a supporto della gestione dell'Appalto, che potrà essere aggiornato in caso di eventuali variazioni che potrebbero intervenire durante tutta la durata del contratto.

Il Verbale di Consegna, dovrà essere redatto sulla base del modello allegato al Capitolato Tecnico Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4. e conterrà le seguenti sezioni:

- Sezione 1: attestazione della presa in consegna della documentazione esistente;
- Sezione 2: organizzazione del Fornitore;
- Sezione 3: subappalto;
- Sezione 4: altro.

### 7.2 Programma Operativo delle Attività

Al fine della corretta gestione del contratto, è richiesta al fornitore la predisposizione del programma operativo delle attività. Tale programma consiste nella schedulazione, con relativa rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento con indicazione dei termini di consegna della documentazione inerente le singole attività in oggetto.

Il Programma Operativo sarà composto da un elaborato con le seguenti caratteristiche:

- Pianificazione semestrale: il programma dovrà contenere la pianificazione delle attività relativa a sei mesi, il mese in corso ed i cinque mesi successivi rispetto alla data di consegna dello stesso;
- Dettaglio giornaliero: il programma dovrà riportare i singoli giorni del semestre con
- indicazione puntuale del calendario previsto per lo svolgimento delle attività sia di natura continuativa sia di natura non continuativa (quali ad esempio corsi di formazione, visite mediche, prove di evacuazione ecc.) e i termini di consegna della documentazione prevista, inerente i servizi attivati.
- Il programma andrà aggiornato trimestralmente e consegnato all'Agenzia entro il primo giorno di ogni trimestre. L'Agenzia potrà richiedere aggiornamenti più frequenti quando lo riterrà opportuno;

- il programma si intende approvato dall’Agenzia con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato contestualmente alla firma del Verbale di Consegna ovvero all’inizio dell’erogazione dei servizi.
- Il Fornitore organizzerà le attività in accordo con l’Agenzia per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo da non intralciare il regolare funzionamento dell’attività lavorativa svolta nelle sedi dell’Agenzia
- Il controllo dell’effettiva esecuzione delle attività schedate nel Programma Operativo dovrà risultare dal Verbale di Controllo, nel quale sarà data evidenza di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista.

Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che si ottiene integrando il POA con lo stato d’avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente.

Per garantire la massima visibilità del Verbale di Controllo, esso deve essere consultabile in qualsiasi momento da parte dell’Agenzia.

Il Verbale di Controllo deve essere predisposto mensilmente dal Fornitore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dall’Agenzia.

La firma del Verbale di Controllo da parte dell’Agenzia, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.

## **8. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

In riferimento alle modalità e termini di esecuzione della fornitura e consegna di eventuali documenti si rimanda a quanto indicato ed applicabile nel Capitolato tecnico Consip – Gestione Integrata della Sicurezza Ed.4 - (par. 7.3.3.1 – Gestione PSS; 7.3.3.4 Visite mediche, 7.3.3.5 Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio).

In ogni caso le tempistiche per le singole attività saranno concordate tra l’Agenzia e il Fornitore e formalizzate tramite il programma operativo delle attività descritto al precedente paragrafo.

## **9. PENALI**

In riferimento alle penali, si richiama per la parte applicabile, quanto indicato al Par. 9 del Capitolato tecnico Consip – Gestione integrata della sicurezza ed. 4.

Saranno applicate pertanto le penali, relative all’esecuzione delle attività oggetto della presente scheda tecnica e di quelle ad esse correlate, nel caso di accertata responsabilità del Fornitore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato dell’Agenzia.

**Scheda Tecnica**  
**SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SEDI ANSF DI TORINO E  
GENOVA**  
**FINO AL 30 SETTEMBRE 2020**

## 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

I servizi di sorveglianza sanitaria oggetto del presente affidamento, in riferimento a quanto descritto nel Capitolato Tecnico della Convenzione Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4, riguardano:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, che comprende:
  - o la nomina del Medico Competente,
  - o la redazione (o revisione) del PSS,
  - o l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS;
- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

## 2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi in oggetto riguardano:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, che comprende:
  - o la nomina del Medico Competente;
  - o la redazione (o revisione) del PSS;
  - o l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS
- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

Per maggiore dettaglio si fa riferimento, in ogni caso, a quanto indicato nel Capitolato Tecnico relativo alla Convenzione Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4.

### 2.1 Nomina del Medico Competente

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria, si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell’ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell’Agenzia nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.

Il Fornitore dovrà pertanto, qualora non risulti possibile confermare gli attuali medici competenti incaricati, provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tali ruoli, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all’Amministrazione Contraente nella persona del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza, per la designazione di Medico Competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro o i soggetti delegati, a seguito dell’analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevino le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand’anche l’Amministrazione intenda giovarsene, con l’assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano



esclusivamente al Datore di lavoro o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.

Il Medico Competente nominato per ogni sede sarà coordinato, come previsto condizioni ex art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tramite la funzione di coordinamento esercitata dal Medico competente per le sedi ANSF di Firenze.

## **2.2 Redazione o revisione del PSS**

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. L'Agenzia fornirà ai Medici Competenti, per ciascuna sede di lavoro:
  - o la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
  - o il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
  - o le schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
  - o l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
  - o le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato - Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche previste;
- indicazione dei criteri per l'effettuazione di eventuali visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;

- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **2.3 Aggiornamento del PSS**

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Medico Competente nominato:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed

individuale). In particolare il Medico Competente:

- o all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
  - d) inidoneità permanente;
- o consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- o fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- o comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Deve inoltre collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita, nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno dieci giorni lavorativi prima, la data dei sopralluoghi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolgimento delle attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
- svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc.).

Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.

#### **2.4 Visite mediche, visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio**

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica,;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva, laddove il Datore di Lavoro lo richieda espressamente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici. Il dettaglio delle visite mediche, visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio è indicato nel seguito.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (noi dobbiamo fare anche questi accertamenti).

Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni che potranno essere erogate nell'ambito degli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/09/2008, definite "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive):

- Visita medica preventiva
- Visita medica periodica - frequenza annuale
- Visita medica per ragionevole dubbio
- Visita medica dopo un incidente
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo a frequenza mensile per almeno sei mesi);
- Visita medica al rientro al lavoro dopo positività.

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, l'Amministrazione metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei; viceversa sarà obbligo del Fornitore garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate.

### 3. DETTAGLIO DELLE SEDI ANSF

Città	Indirizzo	Mq	Lavoratori attività	Lavoratori attività
-------	-----------	----	---------------------	---------------------

			<b>d'ufficio</b>	<b>ispettiva</b>
Torino	Via Nizza, 16	70	-	3
Genova	Piazza Acquaverde, 4	15	-	1

#### 4. DURATA

La durata delle prestazioni è pari a 5 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2020 al 30/09/2020 di sottoscrizione del contratto.

#### 5. IMPORTO STIMATO

La tabella di seguito riporta la stima complessiva per i servizi in oggetto:

<b>Sede</b>	<b>Servizio</b>	<b>Importo totale</b>
<b>Torino</b>	Gestione PSS	100,21 €
	Visite ed esami di laboratorio	768,27 €
	<b>Totale Torino</b>	<b>868,48 €</b>
<b>Genova</b>	Gestione PSS	100,21 €
	Visite ed esami di laboratorio	235,84 €
	<b>Totale Genova</b>	<b>336,05 €</b>
<b>Totale</b>		<b>1.204,53€</b>

#### 6. DETTAGLIO SERVIZI

Per le specifiche di dettaglio delle prestazioni oggetto della fornitura si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico relativo alla Convenzione Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4.

Di seguito i servizi richiesti:

##### **Sede Torino:**

Numero Lavoratori attività ispettiva: 3

<b>Servizio</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>n. mesi</b>	<b>Qtà</b>	<b>Importo totale</b>
<b>Gestione PSS</b>	PSSNU F	Forfait (fino a 20 lavoratori GO2) importo 12 mesi	240,50 €	12	5	3	100,21 €
<b>Totale PSS</b>							<b>100,21 €</b>
<b>Visite mediche ed esami specialistici</b>	VM02	Visita medica sostanze alcoliche	58,50 €	lavoratore* accertam		3	175,50 €
	ES01	Visita ergofoalmologica (ergovision)	15,05 €	lavoratore* accertam		3	45,15 €
	ES04	Spirometria	16,34 €	lavoratore* accertam		3	49,02 €

	ES05	audiometria	17,20 €	lavoratore* accertam		3	51,60 €
	ES12	prove otovestibolari	47,30 €	lavoratore* accertam		3	141,90 €
	EL01	Glicemia	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL02	Creatinemia	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL04	Emocromo completo	4,50 €	lavoratore* accertam		3	13,50 €
	EL06	Enzimi epatici SGPT	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL07	Enzimi epatici SGOT	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL08	Gamma GT	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL10	trigliceridemia	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL11	Colesterolemia totale	1,35 €	lavoratore* accertam		3	4,05 €
	EL12	Colesterolemia HDL	2,25 €	lavoratore* accertam		3	6,75 €
	EL28	Urine	1,80 €	lavoratore* accertam		3	5,40 €
	EL52	Test tossicologico primo livello campione A	58,50 €	lavoratore* accertam		3	175,50 €
	EL 60	Test alcolimetrico	2,25 €	lavoratore* accertam		3	6,75 €
	EL58	CDT transferina desialata	20,25 €	lavoratore* accertam		3	60,75 €
Totale Visite ed esami							768,27 €
Totale							868,48 €

**Sede Genova:**

Numero Lavoratori attività ispettiva: 2

Descrizione	Codice	Descrizione	Importo unitario	Unità di misura	n. mesi	Qtà	Importo totale	
<b>Gestione PSS</b>	PSSNUF	Forfait (fino a 20 lavoratori GO2) importo 12 mesi	240,50 €	12	5	1	100,21 €	
			Totale				100,21 €	
<b>Visite mediche ed esami specialistici</b>	VM02	Visita medica sostanze alcoliche	58,50 €	lavoratore*accertam		1	58,50 €	
	ES01	Visita ergoftalmologica (ergovision)	15,05 €	lavoratore*accertam		1	15,05 €	
	ES04	Spirometria	16,34 €	lavoratore*accertam		1	16,34 €	
	ES05	audiometria	17,20 €	lavoratore*accertam		1	17,20 €	
	ES12	prove otovestibolari	47,30 €	lavoratore*accertam		1	47,30 €	
	EL01	Glicemia	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL02	Creatinemia	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL04	Emocromo completo	4,50 €	lavoratore*accertam		1	4,50 €	
	EL06	Enzimi epatici SGPT	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL07	Enzimi epatici SGOT	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL08	Gamma GT	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL10	trigliceridemia	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL11	Colesterolemia totale	1,35 €	lavoratore*accertam		1	1,35 €	
	EL12	Colesterolemia HDL	2,25 €	lavoratore*accertam		1	2,25 €	
	EL28	Urine	1,80 €	lavoratore*accertam		1	1,80 €	
	EL52	Test tossicologico primo livello campione A	58,50 €	lavoratore*accertam		1	58,50 €	
	EL 60	Test alcolimetrico	2,25 €	lavoratore*accertam		1	2,25 €	
				Totale Visite ed esami				235,84 €
				Totale				336,05 €

## 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

## **7.1 Verbale di consegna**

A seguito della stipula contrattuale, sulla base delle attività che costituiscono l'oggetto dell'affidamento, è richiesto al fornitore la predisposizione del verbale di consegna (secondo quanto indicato al par. 5.6 del Capitolato tecnico Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4)

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore inizia formalmente l'esecuzione dei servizi richiesti per l'effettiva durata dei contratti.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Agenzia e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di attivazione dei servizi.

Il Verbale di Consegna costituisce di fatto uno strumento operativo, a supporto della gestione dell'Appalto, che potrà essere aggiornato in caso di eventuali variazioni che potrebbero intervenire durante tutta la durata del contratto.

Il Verbale di Consegna, dovrà essere redatto sulla base del modello allegato al Capitolato Tecnico Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed. 4. e conterrà le seguenti sezioni:

- Sezione 1: attestazione della presa in consegna della documentazione esistente;
- Sezione 2: organizzazione del Fornitore;
- Sezione 3: subappalto;
- Sezione 4: altro.

## **7.2 Programma Operativo delle Attività**

Al fine della corretta gestione del contratto, è richiesta al fornitore la predisposizione del programma operativo delle attività. Tale programma consiste nella schedulazione, con relativa rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento con indicazione dei termini di consegna della documentazione inerente le singole attività in oggetto.

Il Programma Operativo sarà composto da un elaborato con le seguenti caratteristiche:

- Pianificazione semestrale: il programma dovrà contenere la pianificazione delle attività relativa a sei mesi, il mese in corso ed i cinque mesi successivi rispetto alla data di consegna dello stesso;
- Dettaglio giornaliero: il programma dovrà riportare i singoli giorni del semestre con
- indicazione puntuale del calendario previsto per lo svolgimento delle attività sia di natura continuativa sia di natura non continuativa (quali ad esempio corsi di formazione, visite mediche, prove di evacuazione ecc.) e i termini di consegna della documentazione prevista, inerente i servizi attivati.
- Il programma andrà aggiornato trimestralmente e consegnato all'Agenzia entro il primo giorno di ogni trimestre. L'Agenzia potrà richiedere aggiornamenti più frequenti quando lo riterrà opportuno;
- il programma si intende approvato dall'Agenzia con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato contestualmente alla firma del Verbale di Consegna ovvero all'inizio dell'erogazione dei servizi.
- Il Fornitore organizzerà le attività in accordo con l'Agenzia per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa svolta nelle sedi dell'Agenzia



- Il controllo dell'effettiva esecuzione delle attività schedate nel Programma Operativo dovrà risultare dal Verbale di Controllo, nel quale sarà data evidenza di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista.  
Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che si ottiene integrando il POA con lo stato d'avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente.  
Per garantire la massima visibilità del Verbale di Controllo, esso deve essere consultabile in qualsiasi momento da parte dell'Agenzia.  
Il Verbale di Controllo deve essere predisposto mensilmente dal Fornitore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dall'Agenzia.  
La firma del Verbale di Controllo da parte dell'Agenzia, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.

## **8. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

In riferimento alle modalità e termini di esecuzione della fornitura e consegna di eventuali documenti si rimanda a quanto indicato ed applicabile nel Capitolato tecnico Consip - Gestione Integrata della Sicurezza Ed.4 - (par. 7.3.3.1 - Gestione PSS; 7.3.3.4 Visite mediche, 7.3.3.5 Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio).

In ogni caso le tempistiche per le singole attività saranno concordate tra l'Agenzia e il Fornitore e formalizzate tramite il programma operativo delle attività descritto al precedente paragrafo.

## **9. PENALI**

In riferimento alle penali, si richiama per la parte applicabile, quanto indicato al Par. 9 del Capitolato tecnico Consip - Gestione integrata della sicurezza ed. 4.

Saranno applicate pertanto le penali, relative all'esecuzione delle attività oggetto della presente scheda tecnica e di quelle ad esse correlate, nel caso di accertata responsabilità del Fornitore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato dell'Agenzia.